

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1521/89 DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 2285/88 per quanto concerne le norme d'applicazione del limite di intervento valido per i limoni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, ha fissato per i limoni un limite d'intervento valido per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che detto regolamento prevede che, quando i quantitativi di limoni conferiti all'intervento nel corso di una determinata campagna di commercializzazione superino il limite fissato, vengano ridotti i prezzi di base e d'acquisto per la campagna successiva; che l'articolo 16 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che la Commissione constati, in tempo utile, l'eventuale superamento dei limiti, prima dell'inizio del periodo previsto per i ritiri;

considerando che i prezzi di base e d'acquisto dei limoni sono applicabili dal 1° giugno al 31 maggio e che i ritiri possono essere effettuati durante tutto questo periodo;

considerando che è necessario disporre di un termine sufficiente per poter constatare un eventuale superamento del limite d'intervento per i limoni e valutarne le conseguenze sui prezzi di base e d'acquisto applicabili per la campagna successiva; che è quindi opportuno, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, constatare un eventuale superamento del limite su un periodo di dodici mesi

consecutivi che non coincide con la campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per i limoni in Spagna⁽⁴⁾, si attiene, per determinare le conseguenze di un superamento del limite, ai criteri utilizzati per la Comunità a dieci; che è quindi anche opportuno modificare analogamente tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2240/88 è modificato come segue:

- 1) Il testo esistente diventa il paragrafo 1.
- 2) È aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Tuttavia, per i limoni, l'eventuale superamento del limite d'intervento è constatato, per una determinata campagna di commercializzazione, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi che non coincide con la campagna stessa. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2285/88 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Se i quantitativi di limoni conferiti all'intervento in Spagna nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi superano il limite di cui all'articolo 1, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni quantitativo di 4 300 tonnellate in eccedenza. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GARCIA VARGAS
